

Lo ha chiarito la Suprema corte: non è necessario indicare nell'imputazione i destinatari

Fatture false, condanna facile

Prelievi e spese non documentate individuano la cartiera

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

Sempre più semplice la condanna per emissione di fatture false: è quanto si evince dalla sentenza n. 6509/2020 della terza sezione penale della Cassazione, secondo cui, a fronte di prelievi in contanti dai conti societari e di non adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute, è legittimo concludere per la qualità di «cartiera» di una società, definendo di default tutte le fatture di un determinato anno come relative a operazioni inesistenti, senza nemmeno specificare nell'imputazione chi siano i destinatari delle stesse.

Il fatto. Il Tribunale di Terzi condannava il presidente di una società per il reato di cui all'art. 8, dlgs 74/2000, ovvero per aver emesso, relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011, fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse società, per l'importo rispettivamente di 249.500 euro e 107.000 euro più Iva, al contestato fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Contro la suddetta sentenza veniva interposto appello davanti alla Corte d'appello di Perugia che tuttavia dichiarava estinto il reato per prescrizione in relazione all'anno di imposta 2010, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado.

L'imputato, per mezzo del proprio difensore, proponeva dunque proposto per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolandolo in due motivi.

Le argomentazioni difensive. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 429 c.p.p., che prescrive l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto contestato pena la nullità del capo d'imputazione taciabile di indeterminatezza.

Nello specifico, nel caso in esame i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente «terzi» non meglio indicati.

Con il secondo motivo si denunciava altresì l'omesso raggiungimento della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della violazione dell'art. 8, dlgs 74/2000, ovvero dell'emissione di fatture false. In particolare ci si doleva del mancato rispetto dell'onere della prova da parte dell'accusa, non avendo questa dimostrato quali fossero le fatture per operazioni inesistenti né individuato i soggetti beneficiari della de-

La sentenza per punti	
Il caso	A fronte di prelievi in contanti dai conti societari e di non adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute, i giudici di merito hanno condannato il presidente di una società per il reato di emissione di fatture false di cui all'art. 8 dlgs 74/2000, e concluso per la qualità di «cartiera» della stessa, definendo di default tutte le fatture di un determinato anno come relative a operazioni inesistenti, senza nemmeno specificare nell'imputazione chi fossero i destinatari delle stesse
Gli argomenti difensivi	Posto che i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente «terzi» non meglio indicati e omettendo così l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto contestato, la sentenza, secondo il difensore dell'imputato, era annullabile. Altresì osservava che non vi fossero prove che si trattasse effettivamente di società «cartiera»
Il principio che emerge dalla pronuncia	La mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminazione della contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta o di emissione di fatture per operazioni inesistenti, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione
Precedenti conformi	Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2014, n. 6102

trazione delle somme portate in fattura.

La difesa censurava inoltre le argomentazioni dell'accusa riguardo a prelievi effettuati dai conti della società dopo l'accredito del denaro, in quanto, si osservava, tale operazione non costituisce un illecito penale, e anzi, in assenza di dimostrazioni che i denari ritirati fossero stati poi restituiti a chi ha eseguito i versamenti, accertava solo come le fatture fossero state regolarmente pagate.

Le argomentazioni della Cassazione. Le suddette argomentazioni non hanno trovato tuttavia accoglimento da parte della Cassazione.

Innanzitutto, in motivazione si è ricordato l'orientamento della Suprema corte per il quale si ha incertezza sul fatto che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa

(in particolare si menziona Cass. pen., sez. I, n. 297 del 9/2/1990, Frau).

La sentenza impugnata aveva al contrario chiarito che le fatture indicate in imputazione erano tutte quelle afferenti l'anno 2011, essendo stato anche esplicitato nel capo d'accusa il complessivo importo delle stesse: in altre parole, ad avviso della Cassazione, proprio l'avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all'anno 2011 aveva eliminato qualsiasi margine di equivocità sul fatto che le fatture con-

siderate false fossero tutte quelle pertinenti l'intero anno d'imposta, senza che fosse necessaria l'indicazione dei destinatari delle stesse e senza che tale omessa precisazione potesse essere considerata causa di censurabile incertezza.

Non è la prima volta, peraltro, che la Cassazione ha affrontato analogo caso adducendo alla medesima conclusione; infatti, già con la sentenza n. 6102 del 15 gennaio 2014, la sezione terza penale, in tema di reati tributari, e specificamente in relazione allo speculare delitto di uti-

lizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, ha ritenuto che la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminazione della contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo a una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (nel caso di specie si era considerato per esempio sufficiente il rinvio a tutte le fatture emesse da specifici fornitori e indicate dall'imputato nella dichiarazione dei redditi).

Ciò detto, tornando alla sentenza in commento, quanto al secondo motivo di impugnazione, la Corte ha osservato come la pronuncia di merito avesse incentrato la ritenuta sussistenza della inesistenza delle operazioni per le quali era avvenuta l'emissione delle fatture sulle seguenti ragioni: da un lato, sulla circostanza che la società, peraltro inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni, era risul-

tata essere una mera «cartiera», poiché non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, e non aveva esibito alcun documento di spesa né fatture passive, bilanci e registri. Nonché, dall'altro, sul fatto che, a seguito dell'accredito dell'assegno o del bonifico a favore della emittente, questa aveva provveduto immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa.

La Cassazione ha pertanto rilevato come l'imputato, lamentando la significatività degli elementi valorizzati dalla Corte d'appello, avesse sostanzialmente contestato nel merito la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, in tal modo pretendendo dai giudici di legittimità l'improprio compito di una rilettura dello stesso, senza avanzare censure sulla idoneità della complessiva motivazione a spiegare logicamente la inesistenza delle operazioni fatturate.

Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

© Riproduzione riservata

